



IIS Luigi Palma
Green Falcone Borsellino

IIS L. Palma – ITI ITG Green Falcone Borsellino
Istituto Tecnico Economico e Tecnologico
Liceo Scientifico a Indirizzo Sportivo

Via Torrelunga snc 87064 - Corigliano Rossano - Area Urbana Corigliano

CM: CSIS086006 - CF: 97048060780 - CU: 78TRI8

0983/888198 (Uffici) - 0983/888196 (Dirigenza)

www.itcpalma.it - email: CSIS086006@istruzione.it - pec: CSIS086006@pec.istruzione.it

Prot. n 3015
del 11/02/2025

Contratto Integrativo di Istituto

PARTE NORMATIVA

(art.30 CCNL Scuola 2019/21)

AA.SS. 2024/2025 2025/2026 2026/2027



CQY
CERTIQUALITY

SCUOLA CON SISTEMA DI GESTIONE PER LA QUALITÀ
CERTIFICATO N. 10832/UNI EN ISO 9001:2015
CERT. N. 41195 SETTORE CODE EA 37 Quality Management System



We prepare for

Cambridge

English Qualifications

L'anno 2025 il giorno 10 del mese di febbraio alle ore 13:00, presso L'Ufficio di Dirigenza dell'IIS L. Palma ITI ITG Green Falcone Borsellino di Corigliano Rossano, in sede di contrattazione decentrata a livello di Istituzione Scolastica ai sensi dell'art. 30 del CCNL 2019/21 del comparto scuola sottoscritto il 18/01/2024, facendo seguito alla sottoscrizione dell'Ipotesi del Contratto Integrativo di Istituto per l'anno scolastico 2024/2025, avvenuta in data 28/11/2024, preso atto del parere di regolarità amministrativo-contabile espresso dai Revisori dei Conti in merito al Contratto Integrativo di Istituto con verbale n. 2025/002 del 10/02/2025,

SI SOTTOSCRIVE

il presente Contratto Collettivo Integrativo di Istituto *Parte normativa per il triennio 2024/27 e Parte economica A.S.2024/25 - Allegato 1 Risorse e Attività aggiuntive.*

L'accordo viene sottoscritto tra:

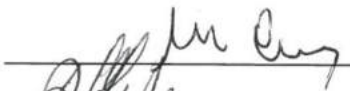
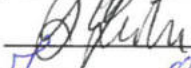
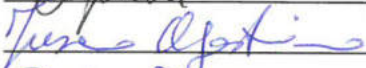
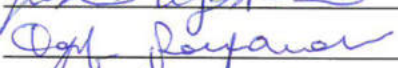
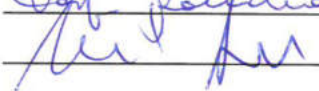
PARTE PUBBLICA

Il Dirigente scolastico Dott.ssa Cinzia D'Amico



PARTE SINDACALE

RSU

Mario Cimino		(UIL Scuola RUA)
Domenico Gradilone		(FLC CGIL)
Agostino Fusaro		(UIL Scuola RUA)
Pasqua Romanazzi		(CISL FSUR)
Antonio Servidio		(GILDA UNAMS)

Rappresentanti territoriali delle OOSS firmatarie del CCNL 2019/21

/// ///	_____	(ANIEF)
/// ///	_____	(CISL FSUR)
/// ///	_____	(FLC CGIL)
/// ///	_____	(GILDA UNAMS)
/// ///	_____	(SNALS CONFISAL)



"1. Ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. 16 aprile 1994, n. 297, la scuola è una comunità educante di dialogo, di ricerca, di esperienza sociale, improntata informata ai valori democratici e volta alla crescita della persona in tutte le sue dimensioni. In essa ognuno, con pari dignità e nella diversità dei ruoli, opera per garantire la formazione alla cittadinanza, la realizzazione del diritto allo studio, lo sviluppo delle potenzialità di ciascuno e il recupero delle situazioni di svantaggio, in armonia con i principi sanciti dalla Costituzione e dalla Convenzione internazionale sui diritti dell'infanzia, approvata dall'ONU il 20 novembre 1989, e con i principi generali dell'ordinamento italiano.

2. Appartengono alla comunità educante il dirigente scolastico, il personale docente ed educativo, il DSGA e il personale amministrativo, tecnico e ausiliario, nonché le famiglie, gli alunni e gli studenti che partecipano alla comunità nell'ambito degli organi collegiali previsti dal d.lgs. n. 297/1994.

3. La progettazione educativa e didattica, che è al centro dell'azione della comunità educante, è definita con il piano triennale dell'offerta formativa, elaborato dal Collegio dei docenti ed approvato dal Consiglio d'Istituto ai sensi dell'art. 3, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 8/03/1999, n. 275, nel rispetto della libertà di insegnamento. Nella predisposizione del Piano viene assicurata priorità all'erogazione dell'offerta formativa ordinamentale e alle attività che ne assicurano un incremento, nonché l'utilizzo integrale delle professionalità in servizio presso l'istituzione scolastica. I docenti partecipano, a tal fine, alle attività del collegio nell'ambito dell'impegno orario."

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 - Campo di applicazione, decorrenza validità e durata

1. Il presente Contratto Integrativo di Istituto si applica a tutto il personale docente e ATA, con rapporto di lavoro a tempo indeterminato e a tempo determinato In servizio nell'Istituzione scolastica
2. Il presente Contratto Integrativo ha durata triennale a partire dall'A.S. 2024/25, e si riferisce a tutte le materie indicate nell'art. 30 c.4 l.c) del CCNL Scuola 2019/22 (di seguito CCNL) in coerenza con le scelte operate dagli OO.CC. all'atto dell'elaborazione del PTOF. I criteri di ripartizione delle risorse tra le diverse modalità di utilizzo possono essere negoziati con cadenza annuale.
3. Il presente contratto ha validità con decorrenza dalla data di sottoscrizione e conserva validità fino alla sottoscrizione di un successivo contratto, fermo restando che quanto nel seguito stabilito s'intenderà di fatto abrogato da eventuali successivi atti normativi o contratti nazionali. Resta comunque salva la possibilità di modifiche e/o integrazioni a seguito di innovazioni legislative e/o contrattuali o su richiesta delle parti.

Art. 2 - Procedura di raffreddamento ed interpretazione autentica

1. Il sistema delle relazioni sindacali è improntato a principi di responsabilità, correttezza, buona fede e trasparenza dei comportamenti ed è orientato alla prevenzione dei conflitti.
2. In caso di controversie sull'interpretazione e/o applicazione del presente contratto la parte interessata inoltra richiesta scritta con indicazione delle clausole controverse.
3. Le parti firmatarie si incontrano entro 10 giorni dalla richiesta per definire consensualmente l'interpretazione delle clausole controverse. Il termine di durata della sessione negoziale di interpretazione autentica è di 30 giorni dall'inizio delle trattative. L'eventuale accordo sostituisce le clausole controverse sin dall'inizio della vigenza del contratto integrativo.

Art. 3 – Tempi, modalità e procedura di verifica di attuazione del contratto (art. 8, co.10 CCNL 19-21)

1. La verifica dell'attuazione della contrattazione collettiva integrativa d'istituto ha luogo in occasione di una seduta a ciò espressamente dedicata da tenersi entro la conclusione dell'anno scolastico di riferimento.
Se ritenuta necessaria dalle parti e in caso insorgano situazioni diverse da quanto programmato è prevista una eventuale verifica in corso d'anno.
2. È prevista l'integrazione per istituti non trattati; le integrazioni possono essere richieste da uno qualsiasi dei componenti della RSU eletta, nonché dalle OO.SS. firmatarie del CCNL, o dal Dirigente scolastico; la richiesta di integrazione dà luogo a nuova trattativa.

TITOLO II

RELAZIONI E DIRITTI SINDACALI

CAPO I - RELAZIONI SINDACALI

Art. 4 - Sistema delle relazioni sindacali

1. Il sistema delle relazioni sindacali è lo strumento per costruire relazioni stabili tra l'Amministrazione scolastica e i soggetti sindacali, improntate alla partecipazione attiva e consapevole, alla correttezza e trasparenza dei comportamenti, al dialogo costruttivo, alla reciproca considerazione dei rispettivi diritti ed obblighi, nonché alla prevenzione e risoluzione dei conflitti.



[Handwritten signatures in blue ink]

2. Attraverso il sistema delle relazioni sindacali:
 - si persegue l'obiettivo di contemperare il miglioramento delle condizioni di lavoro dei dipendenti con l'esigenza di incrementare l'efficacia e l'efficienza dei servizi prestati;
 - si migliora la qualità delle decisioni assunte;
 - si sostengono la crescita professionale e l'aggiornamento del personale, nonché i processi di innovazione organizzativa;
 - si attua la garanzia di sicure condizioni di lavoro.
3. Il sistema delle relazioni sindacali si articola, ai sensi degli artt. 4 e 30 del CCNL, nei seguenti modelli relazionali:
 1. partecipazione: finalizzata ad instaurare forme costruttive di dialogo tra le parti, su atti e decisioni di valenza generale, in materia di organizzazione o aventi riflessi sul rapporto di lavoro ovvero a garantire adeguati diritti di informazione sugli stessi; si articola, a sua volta, in:
 - Informazione
 - confronto;
 2. contrattazione collettiva integrativa.
4. Gli incontri sono convocati di intesa tra il DS e la RSU e, previo accordo tra le parti, possono svolgersi anche in modalità on line.
5. Il Dirigente Scolastico provvede a convocare la RSU e le Organizzazioni Sindacali firmatarie del CCNL 2019/21 con un preavviso, di norma, di almeno 5 giorni.
6. Il Dirigente Scolastico e la RSU possono chiedere il rinvio della trattativa con l'obbligo di aggiornarla, nel più breve tempo possibile, qualora nel corso della contrattazione emerga la necessità di approfondimento delle materie oggetto di contrattazione.

Art. 5 - Materie oggetto di Contrattazione

1. La contrattazione collettiva integrativa è finalizzata alla stipulazione di contratti che obbligano reciprocamente le parti, essa è attuata ai sensi e nei modi di cui all'art. 8 del CCNL cui si rinvia integralmente.
2. Le amministrazioni sono tenute a trasmettere, per via telematica, all'ARAN ed al CNEL, entro 5 giorni dalla sottoscrizione definitiva, il testo del contratto collettivo integrativo ovvero il testo degli atti assunti ai sensi degli artt 6 e 7 del CCNL corredati dalla relazione illustrativa e da quella tecnica.
3. Ai sensi dell'art. 30 c.4 lett. c) del CCNL sono materia di contrattazione integrativa:
 - c1) i criteri generali per gli interventi rivolti alla prevenzione ed alla sicurezza nei luoghi di lavoro;
 - c2) i criteri per la ripartizione delle risorse del fondo per il miglioramento dell'offerta formativa e per la determinazione dei compensi;
 - c3) i criteri per l'attribuzione e la determinazione di compensi accessori, ai sensi dell'art. 45, comma 1, del d.lgs. n. 165 del 2001 al personale docente, educativo ed ATA, inclusa la quota delle risorse relative ai percorsi per le competenze trasversali ed orientamento e di tutte le risorse relative ai progetti nazionali e comunitari eventualmente destinate alla remunerazione del personale;
 - c4) i criteri generali per la determinazione dei compensi finalizzati alla valorizzazione del personale, ivi compresi quelli riconosciuti al personale dall'art. 1, comma 249 della legge n. 160 del 2019;
 - c5) i criteri per l'utilizzo dei permessi sindacali ai sensi dell'art. 10 del CCNQ 4/12/2017 e s.m.i.;
 - c6) i criteri per l'individuazione di fasce temporali di flessibilità oraria in entrata e in uscita per il personale ATA, al fine di conseguire una maggiore conciliazione tra vita lavorativa e vita familiare;
 - c7) i criteri generali di ripartizione delle risorse per la formazione del personale nel rispetto degli obiettivi e delle finalità definiti a livello nazionale con il Piano nazionale di formazione dei docenti;
 - c8) i criteri generali per l'utilizzo di strumentazioni tecnologiche di lavoro in orario diverso da quello di servizio, al fine di una maggiore conciliazione tra vita lavorativa e vita familiare (diritto alla disconnessione);
 - c9) i riflessi sulla qualità del lavoro e sulla professionalità delle innovazioni tecnologiche e dei processi di informatizzazione inerenti ai servizi amministrativi e a supporto dell'attività scolastica;
 - c10) il personale tenuto ad assicurare i servizi essenziali relativi alla vigilanza agli ingressi alla scuola e ad altre attività indifferibili coincidenti con l'assemblea sindacale;
 - c11) i criteri di utilizzo delle risorse finanziarie e la determinazione della misura dei compensi di cui al decreto del MIM n. 63 del 5 aprile 2023.
4. È inoltre oggetto di contrattazione collettiva integrativa a livello di singola istituzione il Protocollo di intesa per la determinazione dei contingenti di personale previsti dall'accordo sulle norme di garanzia dei servizi pubblici essenziali e sulle procedure di raffreddamento e di conciliazione in caso di sciopero nel comparto Istruzione e Ricerca del 2 dicembre 2020 validata dalla Commissione di Garanzia con delibera 303 del 17 dicembre 2020, nei limiti, con i soggetti e con le modalità ivi previste.
5. Le materie a cui si applica l'art. 8 (contrattazione collettiva integrativa), comma 6, sono quelle di cui ai punti a1), a2), a3), a4), b1), b3), b4), b5), c1), c5), c6), c7), c8), c9), c10), c11) del comma 4 e al comma 5.
6. Le materie a cui si applica l'art. 8 (contrattazione collettiva integrativa), comma 7, sono quelle di cui ai punti a5), a6), a7), b2), c2), c3), c4) del comma 4.
7. Fermo restando i termini di cui all'art. 8, commi 6 e 7, del CCNL la sessione negoziale di contrattazione integrativa è avviata entro il 15 settembre e la durata della stessa non può protrarsi oltre il 30 novembre.



[Handwritten signatures in blue ink]

Art. 6 - Materie oggetto di Confronto

1. Il confronto, ai sensi dell'art. 6 del CCNL, è la modalità attraverso la quale si instaura un dialogo approfondito sulle materie rimesse a tale livello di relazione, al fine di consentire ai soggetti sindacali aventi titolo di esprimere valutazioni esaustive e di partecipare costruttivamente alla definizione delle misure che l'amministrazione intende adottare.
2. Il confronto si avvia mediante l'invio ai soggetti sindacali di cui al precedente comma degli elementi conoscitivi sulle misure da adottare, con le modalità previste per la informazione. A seguito della trasmissione delle informazioni, amministrazione e soggetti sindacali si incontrano se, entro 5 giorni dall'informazione, il confronto è richiesto da questi ultimi, anche singolarmente. L'incontro può anche essere proposto dall'amministrazione contestualmente all'invio dell'informazione. Il periodo durante il quale si svolgono gli incontri non può essere superiore a dieci giorni. Al termine del confronto, è redatta una sintesi dei lavori e delle posizioni emerse.
3. Sono materia di confronto ai sensi dell'art. 30 c.9 lett. b) del CCNL:
 - b1) l'articolazione dell'orario di lavoro del personale docente, educativo ed ATA, nonché i criteri per l'individuazione del medesimo personale da utilizzare nelle attività retribuite con il Fondo per il miglioramento dell'offerta formativa;
 - b2) i criteri riguardanti le assegnazioni alle sedi di servizio all'interno dell'istituzione scolastica del personale docente, educativo ed ATA;
 - b3) i criteri per la fruizione dei permessi per l'aggiornamento;
 - b4) la promozione della legalità, della qualità del lavoro e del benessere organizzativo e individuazione delle misure di prevenzione dello stress lavoro-correlato e di fenomeni di burn-out;
 - b5) i criteri generali delle modalità attuative del lavoro agile e del lavoro da remoto nonché i criteri di priorità per l'accesso agli stessi;
 - b6) i criteri per il conferimento degli incarichi al personale ATA.

Art. 7 – Materie oggetto di Informazione

1. L'informazione consiste nella trasmissione preventiva e puntuale di dati ed elementi conoscitivi, da parte del dirigente scolastico, ai soggetti sindacali al fine di consentire loro di prendere conoscenza delle questioni inerenti le materie di confronto e di contrattazione integrativa
2. Ai sensi dell'art. 5 del CCNL, l'informazione è resa dal dirigente scolastico ai soggetti sindacali aventi titolo preventivamente e in forma scritta, in tempi congrui rispetto alle operazioni propedeutiche all'avvio dell'anno scolastico e comunque non oltre il 10 settembre di ciascun anno.
3. Sono oggetto di informazione ai sensi dell'art. 30 c.10 lett. b) del CCNL, oltre agli esiti del confronto e della contrattazione integrativa:
 - b1) la proposta di formazione delle classi e degli organici;
 - b2) i criteri di attuazione dei progetti nazionali ed europei;
 - b3) I dati relativi all'utilizzo del fondo di cui all'art.78 (Fondo per il miglioramento dell'offerta formativa) precisando per ciascuna delle attività retribuite l'importo erogato, il numero dei lavoratori coinvolti e fermo restando, che in ogni caso, non deve essere possibile associare il compenso al nominativo del lavoratore che lo ha percepito.

CAPO II - CRITERI E MODALITÀ DI APPLICAZIONE DEI DIRITTI SINDACALI

Art. 8 - Attività sindacale

1. La **bacheca sindacale** è presente nel sito web istituzionale in apposita sezione. Stampati e documenti possono essere inviati alla scuola per "l'affissione" nella bacheca sindacale on line.
I componenti la RSU e qualsiasi rappresentante delle OO.SS. hanno diritto di affissione.
Ogni documento affisso deve riguardare materia contrattuale o del lavoro e va firmato in modo leggibile da chi lo affigge che se ne assume così la responsabilità legale.
2. Ai membri della RSU e delle OO.SS. rappresentative è consentito di comunicare con il personale per motivi di carattere sindacale, purché non sia pregiudicata la normale attività lavorativa.
La comunicazione interna può avvenire brevemente per via orale o mediante scritti e stampati. Per le comunicazioni esterne, per l'informazione e per l'attività sindacale in generale è consentito l'uso gratuito della rete informatica, telematica e della posta elettronica.
3. Il Dirigente Scolastico trasmette alla RSU e ai terminali associativi delle OO.SS. rappresentative materiale a loro indirizzato proveniente dall'esterno.
4. Ai membri della RSU e ai terminali associativi delle OO.SS. rappresentative è consentito, a richiesta, l'uso di un **locale** per lo svolgimento di piccole riunioni con i lavoratori nell'ambito dell'attività sindacale.
5. La rete informatica, il telefono, la fotocopiatrice e le altre attrezzature dell'Istituto possono essere utilizzate dalla RSU previa richiesta e previ accordi purché non venga intralciata la normale attività amministrativa e preferibilmente da postazioni temporaneamente non utilizzate.
6. La RSU e i Sindacati territoriali hanno diritto di accesso agli atti della scuola sulle materie di informazione.
Il rilascio di copia degli atti avviene come per legge.



Art. 9 – Criteri per l'utilizzo dei permessi sindacali ai sensi dell'art. 10 del CCNQ 4/12/2017 e s.m.i. (art.30 c.4 lett.c5) CCNL 2019/21)

1. Per lo svolgimento delle proprie funzioni sindacali la RSU si avvale di permessi sindacali, nei limiti complessivi individuali e con le modalità previste dalla normativa vigente.
2. Ai sensi del CCNQ del 04/12/2017 così come modificato dall'art. 2 del CCNQ del 19/11/2019, e fatte salve le precisazioni fornite dall'ARAN con la Guida operativa di marzo 2021, spetta alla RSU un monte ore annuo di permessi sindacali retribuiti in misura pari a 25 minuti e 30 secondi per ogni dipendente in servizio con rapporto di lavoro a tempo indeterminato. All'inizio dell'anno scolastico, il dirigente provvede al calcolo del monte ore annuo spettante ed alla relativa comunicazione alla RSU.
3. I permessi sono gestiti autonomamente dalla RSU, nel rispetto del tetto massimo attribuito, con obbligo di preventiva comunicazione al dirigente con almeno tre giorni di anticipo.
4. Per i componenti delle RSU i permessi possono essere cumulati per periodi – anche frazionati – non superiore a 5 giorni a trimestre.

Art. 10 - Assemblee sindacali

1. Lo svolgimento delle assemblee sindacali è disciplinato dall'Art. 31 del CCNL 2019-21 a cui si rinvia integralmente.
2. In caso di assemblea sindacale le lezioni termineranno in tempo utile per consentire il raggiungimento della sede dove si svolge l'assemblea.
3. È obbligo del personale dichiarare la propria partecipazione all'assemblea sindacale svolta in orario di servizio entro i termini stabiliti da circolare interna. La mancata comunicazione implica la rinuncia a partecipare e l'obbligo di rispettare il normale orario di lavoro. La dichiarazione individuale di partecipazione, espressa preventivamente e in forma scritta dal personale in servizio nell'orario dell'assemblea sindacale, fa fede ai fini del computo del monte ore individuale nei termini orari reali corrispondenti a quelli previsti per l'assemblea stessa ed è irrevocabile.
4. Per le assemblee in cui è coinvolto il personale docente, le attività didattiche sono sospese per le sole classi in cui docenti hanno dichiarato di partecipare all'assemblea.
5. Non possono essere svolte assemblee sindacali in ore concomitanti con lo svolgimento degli esami e degli scrutini finali.

Art. 11 - Servizi essenziali per la vigilanza e attività indifferibili in caso di assemblea sindacale (art.30 c.4 lett.c10) CCNL 2019/21)

1. Ai sensi dell'art. 30 art.30 c.4 lett. c/c10 la contrattazione di istituto individua per come segue il contingente di personale tenuto ad assicurare i servizi essenziali relativi alla vigilanza agli ingressi delle sedi dell'Istituto e alle altre attività indifferibili coincidenti con l'assemblea sindacale al fine di garantire, comunque, la più larga partecipazione agli interessati:
 - n.3 assistenti amministrativi per area nella sede centrale dell'IIS L. Palma;
 - n.1 assistente tecnico in ciascuna sede dell'Istituto;
 - n.1 collaboratore scolastico per la vigilanza agli ingressi di ciascuna sede dell'Istituto;
 - da n.1 a n.2 collaboratori scolastici in ogni reparto funzionante di ciascuna sede scolastica in relazione al numero di classi che svolgono regolare attività didattica.
2. L'individuazione del personale ATA che deve assicurare i servizi minimi essenziali viene effettuata dal DSGA tenendo conto prioritariamente delle disponibilità degli interessati e, se non sufficienti, tramite sorteggio seguendo comunque il criterio della rotazione nel corso dell'A.S.

CAPO III – PROTOCOLLO DI INTESA per la DETERMINAZIONE DEI CONTINGENTI DI PERSONALE previsti dall'accordo sulle norme di garanzia dei servizi pubblici essenziali e sulle procedure di raffreddamento e di conciliazione IN CASO DI SCIOPERO NEL COMPARTO ISTRUZIONE E RICERCA sottoscritto dall'ARAN e dalle Organizzazioni sindacali rappresentative in data 02/12/2020 e validato dalla Commissione di Garanzia con delibera 303 del 17/12/2020

Art. 12 –Contingente e individuazione del personale a garanzia dei servizi essenziali in caso di sciopero

1. Ai sensi dell'art. 3 c.2 dell'Accordo nazionale sulle norme di garanzia dei servizi pubblici essenziali e sulle procedure di raffreddamento e di conciliazione in caso di sciopero nel Comparto Istruzione e Ricerca, sottoscritto dall'ARAN e dalle Organizzazioni sindacali in data 02/12/2020, il contingente di personale necessario a garantire la continuità delle prestazioni indispensabili da assicurare in caso di sciopero presso l'istituzione scolastica e i criteri di individuazione del medesimo sono riportati nella tabella che segue:



A. ISTRUZIONE	FIGURE PROFESSIONALI	NUMERO Sede centrale IIS L. Palma	NUMERO Sede ITI N. Green	NUMERO Sedi ITI N. Green Nautico ITG Falcone Borsellino
a1) attività, dirette e strumentali, riguardanti lo svolgimento degli scrutini finali, degli esami finali nonché degli esami di idoneità.	- Docente - Assistente amministrativo - Assistente tecnico - Collaboratore scolastico	- Tutti i docenti dei consigli di classe interessati - n. 3 assistenti amministrativi - n. 2 assistenti tecnici - n. 4 collaboratori scolastici per l'uso dei locali interessati, per l'apertura e chiusura della scuola e per la vigilanza sull'ingresso principale	- Tutti i docenti dei consigli di classe interessati - n. 2 assistenti tecnici - n. 2 collaboratori scolastici per l'uso dei locali interessati, per l'apertura e chiusura della scuola e per la vigilanza sull'ingresso principale Nessuna unità di personale se le attività si svolgono presso la sede del Palma	- Tutti i docenti dei consigli di classe interessati Le attività si svolgono presso la sede del Green o del Palma
C. ENERGIA IMPIANTI SICUREZZA				
c1) vigilanza degli impianti e delle apparecchiature, laddove l'interruzione del funzionamento comporti danni alle persone o alle apparecchiature stesse;	- Assistente tecnico - Collaboratore scolastico - per le attività connesse	n. 1 assistenti tecnici n. 1 collaboratori scolastici	n. 1 assistenti tecnici n. 1 collaboratori scolastici	n. 1 assistenti tecnici n. 1 collaboratori scolastici
D. EROGAZIONE ASSEgni INDENNITA'				
d1) adempimenti necessari per assicurare il pagamento degli stipendi e delle pensioni per il periodo di tempo strettamente necessario in base alla organizzazione delle singole istituzioni scolastiche, ivi compreso il versamento dei contributi previdenziali ed i connessi adempimenti.	DSGA e/o Assistente amministrativo Collaboratore scolastico	- Direttore SGA - n. 1 assistente amministrativo - n. 1 collaboratori scolastici		

- Nell'individuazione dei lavoratori atti a garantire le prestazioni indispensabili si adottano i seguenti criteri di individuazione:
 - Volontarietà
 In subordine
 - sorteggio seguendo comunque il criterio della rotazione nel corso dell'A.S.
- In considerazione della peculiarità dei servizi resi nel settore scolastico, i tempi e la durata delle azioni di sciopero nell'Istituzione scolastica coincidenti con le operazioni di scrutinio sono così disciplinate:
 - gli scioperi proclamati e concomitanti con le giornate nelle quali è prevista l'effettuazione degli scrutini non finali non devono comunque comportare un differimento della conclusione delle operazioni di detti scrutini superiore a cinque giorni rispetto alle scadenze fissate dal calendario scolastico;
 - gli scioperi proclamati e concomitanti con le giornate nelle quali è prevista l'effettuazione degli scrutini finali non devono differirne la conclusione nei soli casi in cui il compimento dell'attività valutativa sia propedeutico allo svolgimento degli esami conclusivi dei cicli di istruzione; negli altri casi, i predetti scioperi non devono comunque comportare un differimento delle operazioni di scrutinio superiore a cinque giorni rispetto alla scadenza programmata della conclusione.
- I lavoratori che intendono aderire a uno sciopero possono darne preavviso scritto al dirigente scolastico senza possibilità di revoca.
- Sulla base dei dati conoscitivi disponibili, il DS comunicherà alle famiglie con circolare ed affissione di avviso pubblico le modalità di funzionamento o la sospensione del servizio.



[Handwritten signatures in blue ink]

TITOLO III
CRITERI GENERALI PER GLI INTERVENTI RIVOLTI
ALLA PREVENZIONE ED ALLA SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO

(art.30 c.4 lettera c1) CCNL Scuola 2019/21)

Art. 13 - Principi generali

1. Tutta l'attività dei lavoratori, del DS, della RSU e del Rappresentante per la sicurezza (RSPP) è sempre improntata alla partecipazione equilibrata e collaborazione attiva nel comune intento della salvaguardia dell'integrità psico-fisica dei lavoratori, degli alunni e comunque di tutti coloro che sono coinvolti nell'organizzazione scolastica, anche se dipendenti di altri enti o privati nonché alla diffusione della cultura della sicurezza e della prevenzione.
2. Le linee guida sono individuabili in attività di:
 - Monitoraggio ed individuazione dei criteri di riduzione dei rischi attraverso il piano di valutazione dei rischi.
 - Eliminazione dei rischi o quanto meno alla loro riduzione alla fonte, attraverso lo strumento della programmazione della prevenzione.
 - Attuazione delle misure di protezione individuali e collettive, limitando al minimo l'esposizione al rischio.
 - Verifica delle misure igieniche, di emergenza, di primo soccorso, di lotta antincendio, di evacuazione.
 - Di definizione delle procedure di formazione, informazione, consultazione e partecipazione dei lavoratori.

Art. 14 - Soggetti tutelati

1. I soggetti tutelati sono tutti coloro che nell'istituzione scolastica prestano servizio con qualsiasi tipo di rapporto di lavoro. Ad essi sono equiparati tutti gli studenti dell'istituzione scolastica nella quale i programmi e le attività di insegnamento prevedano espressamente la frequenza e l'uso di laboratori con possibile esposizione ad agenti chimici, fisici e biologici, l'uso di macchine, apparecchi e strumenti di lavoro, ivi comprese le apparecchiature fornite di videotermini. Sono, altresì, da ricomprendere, ai fini della gestione delle ipotetiche emergenze, anche gli studenti ed ogni altro soggetto presente a scuola in orario sia curricolare che extracurricolare per le iniziative realizzate o autorizzate dalla scuola.
2. Gli studenti non sono numericamente computati ai fini degli obblighi che la legge correla al numero del personale impegnato presso l'istituzione scolastica. Gli studenti sono numericamente computati ai fini degli obblighi di legge per la gestione e la revisione annuale del Piano d'emergenza.
3. Sono parimenti tutelati tutti i soggetti che, avendo a qualsiasi titolo diritto di presenza presso i locali dell'istituzione scolastica, si trovino all'interno di essa.

Art. 15 - Obblighi del Dirigente Scolastico

Il Dirigente scolastico, in qualità di datore di lavoro, in materia di sicurezza, ha gli obblighi previsti dagli artt. 17 e 18 del Dlgs 81/08 e ss.mm..

Art. 16 - Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione.

Il Dirigente Scolastico designa il responsabile del servizio di prevenzione e protezione dai rischi. Questi deve essere in possesso dei requisiti specifici previsti dalla normativa.

Art. 17 - Documento di valutazione dei rischi (DVR)

Il documento è elaborato dal dirigente scolastico/datore di lavoro in collaborazione con il RSPP e previa consultazione del Responsabile dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS); in caso di sorveglianza sanitaria prevista dallo stesso DVR, in collaborazione con il medico competente.

Il documento viene revisionato annualmente ed ogni qualvolta intervengono consistenti variazioni al sistema di sicurezza.

Art. 18 - Servizio di Prevenzione e Protezione

1. Nell'unità scolastica il Dirigente, in quanto datore di lavoro, organizza il servizio di prevenzione e protezione designando per tale compito, previa consultazione del rappresentante per la sicurezza, una o più persone tra i dipendenti, secondo le dimensioni della scuola, e gli addetti alle emergenze, al primo soccorso, all'evacuazione e all'antincendio.
2. È compito del Dirigente scolastico, di concerto con il RSPP, tendere ad attribuire a ciascun lavoratore compiti in modo da assicurare che le attività fondamentali possano essere esplicate facendo fronte ad eventuali assenze e curare la rotazione dei compiti negli anni sia per assicurare un'equa distribuzione, sia per garantire una diffusione delle competenze in tutto il personale.

Art. 19 - Ruolo, compiti e diritti del Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS)

Nella scuola il RLS è designato nell'ambito della RSU o eletto dall'assemblea dei lavoratori della scuola al proprio interno. Il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza rimane in carica fino a diversa comunicazione della RSU.

Ruolo, compiti e diritti del RLS sono indicati nell'art. 50 del Dlgs 81/08.

Il RLS ha diritto alla formazione prevista dall'art. 37, commi 10 e 11, del Dlgs 81/08.

Il RLS non può subire pregiudizio alcuno a causa dell'espletamento della propria attività e nei suoi confronti si applicano le tutele previste per le rappresentanze sindacali.

Per l'espletamento del proprio mandato il RLS ha diritto a 40 ore di permessi retribuiti. Il tempo utilizzato per ricevere l'informazione e quello per effettuare la formazione è considerato tempo di lavoro e non viene conteggiato nelle predette 40 ore.



Art. 29 - Attività di formazione, informazione e aggiornamento dei lavoratori ai fini della sicurezza e della salute

1. L'informazione e la formazione costituiscono le attività attraverso le quali viene data concreta attuazione al principio di attiva partecipazione al sistema della sicurezza.
2. Il dirigente scolastico/datore di lavoro ha l'obbligo di informazione, formazione ed aggiornamento di tutti i lavoratori ivi compresi gli studenti.
3. I lavoratori, che nella scuola comprendono anche gli studenti, sono i principali destinatari obbligati a seguire le iniziative di informazione e formazione promosse dal dirigente scolastico. In caso di inosservanza i lavoratori sono soggetti alle specifiche sanzioni previste dal Dlgs 81/08.
4. Le azioni formative sono organizzate, prioritariamente, durante l'orario di lavoro; qualora ciò non fosse possibile le ore impegnate sono considerate tempo di lavoro con possibilità di recupero o compensati con le risorse a ciò preposte se disponibili.

Art. 21 - Lavoratori sottoposti a sorveglianza sanitaria

I lavoratori addetti alle attività per le quali i documenti sulla valutazione dei rischi hanno evidenziato un rischio per la salute e comunque a valutazione del medico del lavoro sono sottoposti a sorveglianza sanitaria. La sorveglianza sanitaria è obbligatoria quando i lavoratori sono esposti a rischi specifici individuati dalla legge come particolarmente pericolosi per la salute: ad es., l'esposizione ad alcuni agenti chimici, fisici e biologici elencati nel DPR 303/56, nel D.lgs. 77/92 e integrati negli Art. 25, 38, 39 e seguenti del D.lgs. 81/08, oppure l'uso sistematico di videoterminali, per almeno venti ore settimanali, dedotte le interruzioni.

La sorveglianza sanitaria sarà affidata ad un medico individuato tra i medici competenti in Medicina del Lavoro.

Art. 22 - Riunione periodica

Le riunioni periodiche di prevenzione e protezione rischi sono convocate dal dirigente scolastico, di norma una volta all'anno. Può avere luogo, altresì, in occasione di gravi e motivate situazioni di rischio o di significative variazioni delle condizioni di esposizione di rischio o in caso di introduzione di nuove tecnologie che influiscono notevolmente sulla sicurezza.

Alla riunione partecipano il dirigente scolastico/datore di lavoro che la presiede, il responsabile del servizio di prevenzione e protezione, il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza e il medico competente se previsto dal DVR. La riunione non ha poteri decisionali, ma carattere consultivo.

Art. 23 - Rapporti con gli enti locali proprietari

1. Per gli interventi di tipo strutturale ed impiantistico riguardanti gli edifici delle diverse sedi scolastiche deve essere rivolta richiesta formale di adempimento all'Amministrazione Provinciale di Cosenza.
2. In caso di pericolo grave ed imminente il Dirigente Scolastico adotta i provvedimenti contingenti necessari informandone tempestivamente l'ente locale. L'ente locale con tale richiesta formale diventa responsabile ai fini della sicurezza nei termini di legge.
3. L'art. 18, comma 3, del Dlgs 81/08 definisce puntualmente gli oneri di fornitura e manutenzione in capo agli enti locali proprietari.

Art. 24 - Diritti e doveri dei lavoratori

1. I lavoratori ed i soggetti ad essi equiparati devono:
 - a. Osservare le disposizioni e le istruzioni ai fini della protezione propria ed altrui, individuale e collettiva, utilizzando correttamente macchine, impianti, attrezzi, dispositivi di sicurezza e mezzi di protezione.
 - b. Segnalare immediatamente al Dirigente scolastico le deficienze dei mezzi di protezione e le eventuali condizioni di pericolo, dandone immediata notizia anche al RLS.
 - c. Non rimuovere o modificare i dispositivi di sicurezza o compiere operazioni o manovre non di loro competenza o che possano compromettere la sicurezza propria o di altri.
 - d. Collaborare all'adempimento degli obblighi e delle disposizioni necessarie alla tutela della sicurezza.
 - e. Frequentare i corsi di formazione e di addestramento inerenti la sicurezza.
 - f. Accettare la nomina nella squadra antincendio, evacuazione, primo soccorso ed emergenza.
2. I lavoratori hanno diritto a:
 - a. Essere informati in modo generale e specifico.
 - b. Essere sottoposti a formazione/informazione adeguata a garantire un'effettiva preparazione in riferimento non solo alle norme generali, ma al singolo posto di lavoro e alle singole mansioni. La formazione va ripetuta periodicamente anche in relazione ad eventuali mutamenti della situazione di rischio.
 - c. Essere consultati e partecipare, attraverso il RLS, a tutti i momenti fondamentali di elaborazione e messa a punto delle strategie di prevenzione.
 - d. All'interruzione unilaterale delle attività, in presenza di pericolo grave, immediato ed inevitabile.
 - e. All'adozione libera di misure di emergenza, in presenza di pericolo grave, immediato ed inevitabile.



[Handwritten signatures in blue ink]

Art. 25 - Compensi

La partecipazione all'organizzazione ed al coordinamento delle prove di evacuazione, la nomina nel Servizio di Prevenzione e Protezione ed ogni altra attività di ausilio alla sicurezza, costituendo un diritto-dovere del singolo lavoratore, non comporta il diritto ad una retribuzione a carico del fondo dell'istituzione scolastica.

Art. 26 - Norme di rinvio

1. Il presente Titolo III è stato predisposto sulla base ed entro i limiti di quanto previsto in materia di sicurezza ed igiene del lavoro dalla normativa vigente ed in particolar modo dal D.Lgs 81/2008 e mm.ss..
2. Rispetto a quanto non espressamente indicato nel presente contratto, la normativa di riferimento primaria in materia è costituita dalle norme legislative e contrattuali di cui al comma precedente.

TITOLO IV

PRESTAZIONI AGGIUNTIVE DEL PERSONALE DOCENTE E ATA

CAPO I - CRITERI PER LA RIPARTIZIONE DELLE RISORSE DEL FONDO PER IL MIGLIORAMENTO DELL'OFFERTA FORMATIVA E PER LA DETERMINAZIONE DEI COMPENSI

(art.30 c.4 lettera c2) CCNL Scuola 2019/21)

Art. 27 - Composizione e finalizzazione del Fondo per il Miglioramento dell'Offerta Formativa

1. Il Fondo per il Miglioramento dell'Offerta Formativa è composto dai seguenti istituti contrattuali:
 - a. Fondo delle Istituzioni scolastiche (FIS) ai sensi dell'art. 88 del CCNL 29/11/2007.
 - b. Funzioni strumentali al Piano dell'Offerta Formativa.
 - c. Incarichi specifici del personale ATA
 - d. Ore eccedenti per la sostituzione dei colleghi assenti.
 - e. Valorizzazione del personale scolastico (ex art.1, comma 126, L.107/2015 e confluiti, per disposizione della L.160/2019, nel FIS).
 - f. Aree a rischio
 - g. Attività complementari di educazione fisica.
 - h. Altri compensi finanziati a carico del Fondo sulla base delle vigenti disposizioni del CCNL.
2. Coerentemente con le previsioni di legge, le risorse del FMOF devono essere finalizzate per retribuire funzioni ed attività che incrementino la produttività e l'efficienza dell'istituzione scolastica, riconoscendo l'impegno individuale e i risultati conseguiti.
3. Le economie maturate in riferimento ai diversi istituti contrattuali che compongono il FMOF al termine di ciascun A.S. possono, previa contrattazione, confluire nel FIS senza vincolo di destinazione.

Art. 28 - Criteri per la ripartizione delle risorse del Fondo dell'Istituzione scolastica (FIS) destinate al personale docente ed ATA e per la determinazione dei compensi

1. L'utilizzo delle risorse e della ripartizione del fondo d'Istituto viene effettuato sulla base dei seguenti criteri:
 - Esigenze formative, organizzative e didattiche determinate dal PTOF comprensivo del PDM e della complessiva progettazione curricolare, progettuale ed extracurricolare, nella prospettiva dell'innalzamento degli esiti formativi e della qualità del servizio.
 - Esigenze organizzative e amministrative determinate dal PTOF e dal Piano annuale di attività del personale ATA nella prospettiva di migliorare il servizio in termini di efficacia ed efficienza.
2. La ripartizione delle risorse del FIS tra tipologia di personale e attività viene esplicitata nell'*Allegato 1 - Risorse e Attività aggiuntive* da definirsi annualmente e che è parte integrante del presente contratto tenendo conto dei seguenti criteri:
 - a. Ripartizione tra il personale ATA ed il personale docente della parte di fondo destinata ad entrambe le tipologie in modo proporzionale alle rispettive consistenze in organico di fatto salvo accordi diversi determinati da esigenze della scuola.
 - b. Nell'ambito delle risorse assegnate al personale ATA la ripartizione delle stesse tra i diversi profili professionali è determinata di norma in modo proporzionale alle rispettive consistenze in organico di fatto fatta salva tuttavia un'attenta valutazione delle attività che rivestono carattere di priorità a garanzia del funzionamento amministrativo e didattico.
 - c. Le economie del FIS maturate al termine di ciascun A.S. vengono riassegnate alla componente docente e alla componente ATA nella misura in cui si sono determinate per ciascuna di esse senza vincolo di destinazione. Le parti potranno comunque determinarsi anche in modo diverso al fine di soddisfare le eventuali maggiori necessità anche oltre le quote fissate per il personale ATA e Docente.
3. Sulla base delle diverse tipologie di attività aggiuntive i relativi compensi potranno essere determinati in misura forfetaria, tenendo conto del carico di responsabilità e di lavoro previsto nonché del minore o maggiore arco temporale di svolgimento dell'incarico, o retribuiti in riferimento al numero di ore assegnate con riferimento ai parametri orari previsti dal CCNL Scuola 2019/21.



Art. 29 - Funzioni strumentali all'offerta formativa

Il collegio dei docenti, in coerenza con il PTOF e sulla base delle esigenze didattico-organizzative, individua le aree di intervento delle Funzioni Strumentali da attivare e ne definisce criteri di attribuzione, numero e destinatari.

Ad ogni docente assegnatario di una Funzione Strumentale, viene attribuito un compenso annuo forfetario definito dalla contrattazione d'istituto sulla base delle risorse complessive assegnate alla scuola. Detto compenso può essere attribuito in modo paritario o in misura proporzionale al carico di lavoro previsto, al minore o maggiore arco temporale di svolgimento di ciascuna FS nel corso dell'A.S., nonché delle unità di personale assegnate ad ognuna di esse.

Art. 30 - Incarichi specifici del personale ATA

Al Personale ATA possono essere attribuiti incarichi specifici della durata di un anno scolastico di natura organizzativa o di responsabilità che, pur rientrando nell'ambito delle funzioni di appartenenza, richiedono lo svolgimento di compiti che comportano l'assunzione di responsabilità ulteriori, rischio o disagio, necessari per la realizzazione del Piano Triennale dell'Offerta Formativa, come descritto nel piano delle attività.

Gli incarichi di che trattasi sono disciplinati dall'art.54 del CCNL.

L'attribuzione degli incarichi è effettuata dal dirigente scolastico, su proposta del DSGA, previo confronto sui criteri di individuazione del personale ai sensi dell'art. 30, comma 9, lett. b6). Gli incarichi possono essere revocati con atto scritto e motivato.

Il compenso viene definito in modo forfetario in misura proporzionale al carico di responsabilità e di lavoro previsto.

Il compenso spettante sarà calcolato in rapporto alle presenze registrate nel corso dell'incarico (1/30°)

Scatta la riduzione del compenso per assenze, escluse le ferie, superiori a gg. 15 mensili.

Eventuali economie derivanti da riduzioni per assenze superiori ai 15 giorni nello stesso mese saranno destinate, con individuazione da parte del Dirigente Scolastico su proposta del DSGA, ai soggetti che nel corso dell'anno hanno svolto maggiori impegni nell'ambito delle aree previste per gli incarichi specifici.

Art. 31 - Ore eccedenti per la sostituzione dei colleghi assenti

Le ore eccedenti di insegnamento per la sostituzione dei colleghi assenti restano disciplinate dalla legislazione e dalle norme contrattuali nazionali e integrative attualmente in vigore (art.70 del CCNL Scuola del 1995 e art.28 del CCNL Scuola 2006-2009). L'istituto delle ore eccedenti ha natura emergenziale e ha come finalità lo specifico obiettivo di consentire la sostituzione immediata di un docente assente.

Art. 32 - Criteri generali per la valorizzazione del personale scolastico (ex art.1, comma 126, L.107/2015 e confluiti, per disposizione della L.160/2019 art.1 c. 249, nel FIS)

1. In considerazione del fatto che la L. n. 160/2019 ha disposto che *"le risorse iscritte nel fondo di cui all'art. 1 c. 126, della L. 107/2015, già confluite nel fondo per il miglioramento dell'offerta formativa, sono utilizzate dalla contrattazione integrativa in favore del personale scolastico, senza ulteriore vincolo di destinazione"*, le risorse di che trattasi saranno utilizzate per retribuire e valorizzare le attività e gli impegni svolti dal personale scolastico secondo quanto previsto dall'art. 88 CCNL 29/11/2007 confluendo, quindi, nel FIS.
2. La ripartizione tra il personale ATA ed il personale docente delle risorse di che trattasi sarà effettuata sulla base dei criteri già stabiliti al precedente **Art. 28** in modo proporzionale alle rispettive consistenze in organico di fatto salvo accordi diversi determinati da esigenze della scuola.

Art. 34 - Liquidazione compensi

1. La liquidazione dei compensi a carico del FMOF avviene a consuntivo tramite il sistema del Cedolino Unico, previa verifica della prestazione, entro e non oltre, il 31/08 dell'anno scolastico di riferimento previa disponibilità sul POS.

CAPO II - CRITERI PER L'ATTRIBUZIONE E LA DETERMINAZIONE DI COMPENSI ACCESSORI, AI SENSI DELL'ART. 45, COMMA 1, DEL D.LGS. N. 165 DEL 2001 AL PERSONALE DOCENTE, EDUCATIVO ED ATA, INCLUSA LA QUOTA DELLE RISORSE RELATIVE AI PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI ED ORIENTAMENTO E DI TUTTE LE RISORSE RELATIVE AI PROGETTI NAZIONALI E COMUNITARI EVENTUALMENTE DESTINATE ALLA REMUNERAZIONE DEL PERSONALE

(art.30 c.4 lettera c3) CCNL Scuola 2019/21)

Art. 35 - Risorse

1. Le risorse disponibili per l'attribuzione di compensi accessori sono costituite da:
 - a. Risorse di cui al precedente **Art. 27**
 - b. Stanziamenti destinati ai PCTO in riferimento a eventuali quote destinate alla remunerazione del personale.
 - c. Stanziamenti PNSD
 - d. Stanziamenti PNFD
 - e. Risorse relative ai progetti nazionali e comunitari in riferimento a eventuali quote destinate alla remunerazione del personale
 - f. Stanziamenti di cui al D.M. 63/2023 inerenti l'attivazione delle funzioni di Tutor per l'orientamento e Docente orientatore
 - g. Altre risorse provenienti dall'Amministrazione e da altri Enti, pubblici o privati, destinate a retribuire il personale della istituzione scolastica, a seguito di accordi, convenzioni od altro.



2. I fondi finalizzati a specifiche attività a seguito di apposito finanziamento, qualsiasi sia la loro provenienza, possono essere impegnati solo per tali attività, a meno che non sia esplicitamente previsto che eventuali risparmi possano essere utilizzati per altri fini.

3. Per ciascuna annualità le risorse di cui sopra sono riportate nell'Allegato 1 - Risorse e Attività aggiuntive.

Art. 36 - Criteri per l'attribuzione e determinazione dei compensi accessori

1. L'utilizzazione del personale in attività aggiuntive e l'attribuzione dei relativi compensi accessori, derivanti dalle risorse di cui al precedente articolo, sarà fatta con criteri di trasparenza, equità ed omogeneità nei confronti del personale dichiaratosi disponibile.
2. Fermo restando che i criteri per l'individuazione del personale da utilizzare nelle attività retribuite con risorse del FMOF sono oggetto di confronto, per l'attribuzione dei compensi accessori l'individuazione e l'assegnazione per il personale è effettuata dal Collegio Docenti e/o dal Dirigente scolastico per i docenti, dal Dirigente scolastico su proposta del DSGA per il personale ATA, salvo i casi in cui la norma preveda diverse procedure. La designazione avviene previa disponibilità e previa verifica del possesso delle competenze richieste nel rispetto dei criteri stabiliti nel Regolamento di Istituto per le attività negoziali.
3. Per tutti i progetti nazionali e comunitari l'individuazione del personale docente e ATA potrà essere effettuata rispettivamente direttamente in seno al collegio dei docenti su delibera dello stesso e in seno alle assemblee del personale ATA o attraverso l'emanazione di appositi avvisi ad evidenza pubblica.
4. Laddove gli stanziamenti assegnati di cui al precedente art. 35 non prevedano a monte la ripartizione delle risorse tra le diverse voci di spese inerenti la retribuzione del personale interno o esterno, le spese per acquisto di beni e servizi o di altre spese ammissibili, la quota da destinare al personale interno, e la ripartizione tra i diversi profili di detto personale, sarà definita nella salvaguardia delle esigenze formative e organizzative poste dall'attuazione della progettazione complessiva.
5. I compensi accessori saranno determinati sulla base dei parametri previsti dal CCNL Scuola 2019/21 laddove i le attività e i progetti da attuarsi non prevedano compensi di diversa entità.

Art. 37 - Criteri di utilizzo delle risorse finanziarie e la determinazione della misura dei compensi di cui al decreto del MIM n. 63 del 5 aprile 2023 (art.30 c.4 lettera c11) CCNL Scuola 2019/21)

I criteri di utilizzo delle risorse assegnate annualmente e la determinazione dei compensi spettanti al docente orientatore e ai docenti tutor per l'orientamento sono oggetto di contrattazione di istituto avuto riguardo alle peculiarità organizzative ed allo specifico contesto di riferimento e tenuto conto delle indicazioni e delle risorse assegnate annualmente.

Art. 38 - Clausola di salvaguardia

1. I compensi saranno liquidati a fronte degli specifici finanziamenti pervenuti.
2. Qualora le risorse preventivate si rivelino in sede di accertamento di importo inferiore, si procederà ad una riduzione proporzionale dei compensi per tutto il personale.
3. Le ore previste costituiscono un tetto massimo di prestazioni eccedenti da autorizzare per il personale ATA di volta in volta secondo le reali necessità.
4. Le eventuali economie, a qualsiasi titolo determinatesi, saranno riutilizzate per soddisfare eventuali maggiori necessità anche oltre le quote fissate per il personale ATA e Docente.

TITOLO V

CRITERI PER L'INDIVIDUAZIONE DI FASCE TEMPORALI DI FLESSIBILITÀ ORARIA IN ENTRATA E IN USCITA PER IL PERSONALE ATA, AL FINE DI CONSEGUIRE UNA MAGGIORE CONCILIAZIONE TRA VITA LAVORATIVA E VITA FAMILIARE

(art.30 comma 4 lettera c6) CCNL Scuola 2019/21)

Art. 39 – Flessibilità oraria

1. La flessibilità organizzativa oraria è finalizzata a garantire un maggior equilibrio psico-fisico, migliorando la prestazione del lavoratore.
2. In fase di definizione iniziale del Piano delle attività del personale ATA, compatibilmente con le esigenze amministrative ed organizzative dell'istituzione scolastica, è possibile autorizzare lo svolgimento dell'attività di servizio adottando un orario flessibile di lavoro. Durante l'anno scolastico potranno essere prese in considerazione eventuali ulteriori e motivate richieste di organizzazione flessibile del lavoro, compatibilmente con le esigenze organizzative dell'istituzione scolastica e delle esigenze prospettate dal restante personale.
3. I lavoratori che si trovino in particolari situazioni familiari e/o personali, e che ne facciano richiesta, vanno favoriti nell'utilizzo dell'orario flessibile, compatibilmente con le esigenze di servizio.
Sono favorite le seguenti categorie di personale:
 - personale con certificazione di handicap grave (art.3 c.3 L.104/92);
 - personale che assiste familiare in condizione di handicap grave (art.3 c.3 L.104/92);
 - genitori di figli di età inferiore ad anni tre
4. La flessibilità-orario potrà essere utilizzata anche per rimodulare il servizio onde fronteggiare il divieto di nomina disposto dall'art. 1 comma 332 della legge 190/2014.
5. Pertanto l'orario di lavoro flessibile potrà così caratterizzarsi:



- fruizione delle fasce temporali di flessibilità oraria in entrata ed in uscita assicurando la copertura dell'attività scolastica di propria competenza con altre di eguale qualifica
 - rimodulazione dell'orario giornaliero e settimanale dei turni di lavoro;
 - se il servizio è prestato in regime orario di 5 giorni su 6, è consentito al personale il cambio di giorno in cui non presta servizio a condizione che, per i servizi amministrativi e tecnici sia assicurata la presenza di almeno una persona nel settore di competenza.
 - scambio dei reparti per la copertura del personale assente per garantire il servizio senza oneri per l'Amministrazione;
 - accordi tra il personale per modifiche di turni ordinari di lavoro per soddisfare particolari necessità di servizio o personali.
6. L'orario flessibile potrà prevedere:
- Lo slittamento del turno lavorativo nell'arco della giornata
 - Il completamento dell'orario antimeridiano con orario pomeridiano
 - Il prolungamento dell'orario giornaliero fino a complessive 7:12 h
7. Qualsiasi modifica dell'orario stabilito nel Piano delle attività del personale ATA dovrà essere preventivamente e formalmente autorizzata dal DSGA.
8. In caso di impossibilità di soddisfacimento delle richieste per numero di domande troppo elevato, si applicheranno *per ogni evento* i criteri dell'anzianità e della rotazione.

TITOLO VI

CRITERI GENERALI DI RIPARTIZIONE DELLE RISORSE PER LA FORMAZIONE DEL PERSONALE NEL RISPETTO DEGLI OBIETTIVI E DELLE FINALITÀ DEFINITI A LIVELLO NAZIONALE CON IL PIANO NAZIONALE DI FORMAZIONE DEI DOCENTI

(art.30 comma 4 lettera c7) CCNL Scuola 2019/21)

Art. 40 - La formazione del personale

1. La formazione del personale è disciplinata dall'art. 36 del CCNL cui si rinvia integralmente.
2. La formazione continua costituisce un diritto ed un dovere per il personale scolastico in quanto funzionale alla piena realizzazione e allo sviluppo della propria professionalità.
3. Ai sensi del comma 124 art.1 Legge 107/2015 la formazione in servizio dei docenti di ruolo è obbligatoria, permanente e strutturale, è coerente con il piano triennale dell'offerta formativa e con i risultati emersi dal piano di miglioramento della scuola ed è fondata sulle priorità indicate nel Piano nazionale di formazione.
4. Il collegio dei docenti definisce annualmente il piano di formazione dei docenti che viene inserito nel PTOF. Il DSGA propone il piano di formazione del personale ATA dopo averne rilevato i bisogni formativi.
5. Per il personale docente la formazione avviene in orario non coincidente con le ore destinate all'attività di insegnamento di cui all'art. 43 del CCNL. Le ore di formazione ulteriori rispetto a quelle di cui all'art. 44, c.4 (Attività funzionali all'insegnamento) sono remunerate con compensi anche forfetari stabiliti in contrattazione integrativa, a carico del fondo per il miglioramento dell'offerta formativa di cui all'art. 78.
A tal fine può essere accantonata una somma annua da utilizzare per gli eventuali suddetti compensi forfetari.
6. I criteri per la fruizione dei permessi per l'aggiornamento di cui all'art.36 c.8 del CCNL sono oggetto di confronto ai sensi dell'art. 30, comma 9, lett. b3) del CCNL.

Art. 41 - Partecipazione al percorso iniziale del primo ciclo triennale della formazione continua di cui all'art. 16-ter, comma 1, del DLgs n. 59 del 13/04/2017 (DM n.113 del06/06/2024)

1. Ai sensi dell'art.1 del DM n.113 del06/06/2024:

"1. In sede di prima applicazione, per l'anno scolastico 2023-2024, il percorso iniziale del primo ciclo triennale della formazione continua di cui all'articolo 16-ter, comma 1, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59, è destinato ai docenti che svolgono funzioni di supporto e di coordinamento didattico e organizzativo delle attività previste dal Piano triennale dell'offerta formativa delle istituzioni didattiche.

2. Pertanto, la formazione è rivolta ai docenti con incarichi di collaborazione a supporto del sistema organizzativo dell'istituzione scolastica e della dirigenza scolastica."
2. Ai sensi dell'art.4 del DM n.113 del06/06/2024:

"1. La partecipazione alle attività formative del percorso formativo di cui all'art.1 può essere retribuita con emolumenti a carico del fondo per il miglioramento dell'offerta formativa. A tal fine, la contrattazione d'istituto può prevedere compensi in misura forfetaria.

3. In alternativa alla remunerazione a carico del fondo per il miglioramento dell'offerta formativa, ai docenti è riconosciuta la fruizione dei cinque giorni per la partecipazione a iniziative di formazione con esonero dal servizio di cui all'art. 36, comma 8, del CCNL."
3. Premesso quanto sopra le parti procederanno annualmente alla contrattazione dei compensi di che trattasi nell'ambito delle risorse accantonate per remunerare il personale docente impegnato nelle attività di formazione di cui al precedente art. 40.








Art. 42 - Risorse economiche per la formazione

Nei limiti delle disponibilità di bilancio è auspicabile che sia destinata una parte delle risorse finanziarie non finalizzate a particolari scopi formativi che coinvolgono trasversalmente tutto il personale su tematiche di interesse generale quali. La formazione prevista dal T.U. n.81/2008 inerente la sicurezza nei luoghi di lavoro assume carattere di priorità. Le somme assegnate alla scuola e finalizzate alla formazione in servizio sono destinate in rapporto alle necessità dei diversi settori. A tal fine si individuano tre macro settori:

- Didattica
- Amministrazione e contabilità
- Supporto alla didattica.

Qualora le risorse non siano già finalizzate alla formazione del personale per profilo, non ritenendo significativa la distribuzione in proporzione al numero dei lavoratori per i tre macro settori, si ritiene utile prevedere una suddivisione che dia preminenza all'attività didattica e quindi alle attività a quest'ultima funzionali secondo il seguente rapporto:

- Didattica: 50%
- Amministrazione e contabilità: 25%
- Supporto alla didattica: 25%

Art. 43 – Piano Nazionale Formazione Docenti

1. L'Istituto è Scuola Polo per la Formazione Docenti per l'Ambito 5 Calabria.
2. Per l'attuazione del PNFD sono assegnati specifiche risorse da destinare alla formazione dei docenti neoassunti e dei docenti in servizio nelle II.SS. afferenti l'Ambito secondo procedure e indicazioni operative dettate dal MIUR, dall'USR Calabria e dal Piano di formazione di Ambito.

TITOLO VII

CRITERI GENERALI PER L'UTILIZZO DI STRUMENTAZIONI TECNOLOGICHE DI LAVORO IN ORARIO DIVERSO DA QUELLO DI SERVIZIO, AL FINE DI UNA MAGGIORE CONCILIAZIONE TRA VITA LAVORATIVA E VITA FAMILIARE (DIRITTO ALLA DISCONNESSIONE).

(art.30 comma 4 lettera c8) CCNL Scuola 2019/21)

Art. 44 - Tipologia e modalità di comunicazione

1. Gli strumenti tecnologici per la comunicazione si distinguono in strumenti sincroni e asincroni.
 - a. La comunicazione telefonica tradizionale è una modalità comunicativa sincrona e richiede la connessione tra chi trasmette e chi riceve perché si abbia comunicazione.
 - b. La messaggistica (e-mail, bacheca registro elettronico) può avvenire anche se una delle due parti non è connessa, in questo caso chi riceve decide tempi e modalità di consultazione dei messaggi ricevuti.
La comunicazione asincrona non richiede, quindi, la connessione contestuale e contemporanea dei lavoratori. In questo caso è possibile inviare comunicazioni anche in periodi non lavorativi poiché è garantita la piena libertà del lavoratore di scegliere i tempi di lettura e di replica. A tal fine, trattandosi di trasmissione di messaggi, che non richiedono la connessione contemporanea, il dirigente scolastico e gli addetti ai servizi di segreteria possono decidere i tempi di trasmissione dei messaggi, fatto salvo il diritto di chi riceve di leggere e replicare nei tempi desiderati, fermo restando quanto previsto al successivo **Art. 45 c. 2.**

Art. 45 - Modalità e tempi delle comunicazioni ufficiali

1. La notifica ufficiale di circolari, comunicazioni di servizio, avvisi e convocazioni avviene con comunicazione scritta tramite la bacheca del registro elettronico o, nei casi in cui risultasse più funzionale, via email attraverso le caselle di posta istituzione @itcpalma.it o personali.
2. Le comunicazioni di cui al comma precedente devono essere consultate e lette dai docenti e dal personale ATA, pertanto la consultazione della bacheca del registro elettronico dovrà essere effettuata almeno una volta al giorno.
3. Per garantire una comunicazione efficace e funzionale, il personale potrà chiedere il supporto nell'accesso alla bacheca al referente del registro elettronico.

Art. 46 - Diritto alla disconnessione

1. Al fine di tutelare la conciliazione tra vita lavorativa e vita familiare, viene stabilito che:
 - a. Gli orari di reperibilità telefonica e messaggistica vanno dalle 08.00 alle 20.00 dei giorni feriali in considerazione del funzionamento del corso serale e con esclusione del sabato pomeriggio dalle ore 14.30.
 - b. È fatto salvo il ricorso alla comunicazione telefonica o messaggistica nei periodi di sospensione delle attività didattiche per comunicazioni utili o importanti.
 - c. È fatto salvo il ricorso alla comunicazione telefonica o messaggistica nei giorni festivi e nei giorni feriali oltre le fasce orarie indicate per comunicazioni urgenti e non rinviabili, per eventi eccezionali oggettivi, per ragioni di sicurezza ed emergenza.
 - d. I docenti che hanno compiti organizzativi, in caso d'urgenza, possono essere contattati anche fuori dai suddetti limiti.
2. Il diritto alla disconnessione si applica in senso bidirezionale, tra personale e amministrazione oltre che tra colleghi.



TITOLO VIII

RIFLESSI SULLA QUALITÀ DEL LAVORO E SULLA PROFESSIONALITÀ DELLE INNOVAZIONI TECNOLOGICHE E DEI PROCESSI DI INFORMATIZZAZIONE INERENTI I SERVIZI AMMINISTRATIVI E A SUPPORTO DELL'ATTIVITÀ SCOLASTICA (art.30 comma 4 lettera c9) CCNL Scuola 2019/21)

Art. 47 - Tecnologie nelle attività funzionali all'insegnamento

1. I docenti utilizzano gli strumenti tecnologici durante l'orario scolastico per attività didattiche, di ricerca e studio individuale e/o collettivo. Con queste finalità i docenti possono creare gruppi di lavoro, quali ad esempio gruppi sociali di informazioni o utilizzando piattaforme e-learning, finalizzati esclusivamente alle attività didattiche, nessuna comunicazione diversa potrà veicolare tramite gli stessi, non può essere fatto uso diverso da quello indicato nelle finalità.
2. I docenti possono compilare il registro elettronico personale durante l'orario di servizio evitando di sottrarre tempi significativi alle attività didattiche. Se durante l'orario di servizio in classe si dovessero verificare problemi di connessione tali da non consentire la compilazione del registro elettronico personale, lo stesso sarà compilato in un altro momento e comunque nei tempi che il docente deciderà in piena autonomia.

Art. 48 - Tecnologie nelle attività amministrative

1. I processi di innovazione richiedono al personale ATA una preparazione sempre più qualificata per poter adempiere ai nuovi compiti. Gli strumenti tecnologici sono finalizzati a migliorare la prestazione lavorativa diminuendo lo stress da lavoro e rendendo più efficace il servizio scolastico.
2. Tutto il personale, e in particolare gli operatori di segreteria, sono tenuti all'utilizzo degli strumenti informatici e telematici rispettando le norme del codice digitale (D. Lgs 82/2005 e successive modifiche).
Parimenti gli operatori videoterminalisti hanno diritto ai turni di riposo, alle pause e a tutte le protezioni previste dalle norme in materia (D. Lgs 81/2008 e ss.mm.).

Art. 49 - Disposizioni finali

Per quanto non previsto dal presente Contratto Integrativo di Istituto valgono le norme generali del CCNL 2019/21 e dei precedenti CCNL Scuola per le parti ancora in vigore.

Corigliano Rossano, 10/02/2025
LETTO, APPROVATO, SOTTOSCRITTO

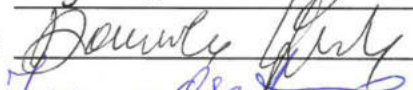
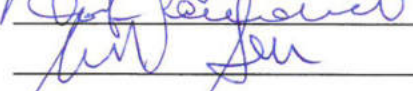
PARTE PUBBLICA

Il Dirigente scolastico Dott.ssa Cinzia D'Amico



PARTE SINDACALE

RSU

Mario Cimino		(UIL Scuola RUA)
Domenico Gradilone		(FLC CGIL)
Agostino Fusaro		(UIL Scuola RUA)
Pasqua Romanazzi		(CISL FSUR)
Antonio Servidio		(GILDA UNAMS)

Rappresentanti territoriali delle OOSS firmatarie del CCNL 2019/21

/// ///	_____	(ANIEF)
/// ///	_____	(CISL FSUR)
/// ///	_____	(FLC CGIL)
/// ///	_____	(GILDA UNAMS)
/// ///	_____	(SNALS CONFSAI)





IIS Luigi Palma
Green Falcone Borsellino

IIS L. Palma – ITI ITG Green Falcone Borsellino
Istituto Tecnico Economico e Tecnologico
Liceo Scientifico a Indirizzo Sportivo

Via Torrelunga snc 87064 - Corigliano Rossano - Area Urbana Corigliano

CM: CSIS086006 - CF: 97048060780 - CU: 78TRI8

0983/888198 (Uffici) - 0983/888196 (Dirigenza)

www.itcpalma.it - email: CSIS086006@istruzione.it - pec: CSIS086006@pec.istruzione.it

A.S. 2024/25
VERBALE N.4 DEL 10/02/2025

L'anno 2025, il giorno 10 del mese di febbraio, alle ore 13:00, su convocazione del Dirigente Scolastico, sono presenti presso l'Ufficio di Presidenza:

- Dott.ssa Cinzia D'Amico	Dirigente Scolastico
- Prof. Cimino Mario	RSU UIL Scuola RUA
- Prof. Gradilone Domenico	RSU FLC CGIL
- Sig. Fusaro Agostino	RSU UIL Scuola RUA
- Sig.ra Romanazzi Pasqua	RSU CISL FSUR
- Prof. Servidio Antonio	RSU GILDA UNAMS
- Prof.ssa Carmela Gallo	Verbalizzante

Non sono presenti i rappresentanti delle altre Organizzazioni Sindacali Territoriali regolarmente invitati.

Si procede alla trattazione dei seguenti punti posti all'ODG:

1. Sottoscrizione Contratto integrativo di Istituto - Parte normativa per il triennio 2024/27 e Parte economica A.S.2024/25.
2. Varie ed eventuali.

Punto 1. Sottoscrizione Contratto integrativo di Istituto - Parte normativa per il triennio 2024/27 e Parte economica A.S.2024/25

Facendo seguito alla sottoscrizione dell'Ipotesi del Contratto Integrativo di Istituto per l'anno scolastico 2024/2025, avvenuta in data 28/11/2024, preso atto del parere di regolarità amministrativo-contabile espresso dai Revisori dei Conti in merito al Contratto Integrativo di Istituto con verbale n. 2025/002 del 10/02/2025, le parti procedono alla sottoscrizione del *Contratto integrativo di Istituto Parte normativa per il triennio 2024/27 e Parte economica A.S.2024/25*.

Punto 2. Varie ed eventuali

Non si rilevano argomenti da discutere

La seduta è tolta alle ore 13:45, con la sottoscrizione del presente verbale.

Dirigente Scolastico Dott.ssa Cinzia D'Amico

Prof. Cimino Mario RSU UIL Scuola RUA

Prof. Gradilone Domenico RSU FLC CGIL

Sig. Agostino Fusaro RSU UIL Scuola

Sig.ra Romanazzi Pasqua RSU CISL FSUR

Prof. Antonio Servidio RSU GILDA UNAMS

Prof.ssa Carmela Gallo verbalizzante